

Codice A1817A

D.D. 30 maggio 2018, n. 1580

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 53/18 relativa ai lavori di sistemazione idraulica del Rio del Ponte in Comune di Premosello Chiovenda (VB), del Rio Castella e del Rio Crer in Comune di Vogogna (VB). Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Premesso che:

in data 16/04/2018, ns. prot. n. 17869 l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori di sistemazione idraulica del Rio del Ponte in Comune di Premosello Chiovenda (VB), del Rio Castella e del Rio Crer in Comune di Vogogna (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Giulio Berrino, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto che consistono in interventi di manutenzione dell'alveo e delle opere esistenti sul rio del Ponte e sul rio Crer e nel rifacimento con adeguamento idraulico di un attraversamento di una strada vicinale sul rio Castella;

il progetto in argomento è stato approvato dal Comune di Premosello Chiovenda con D.G.C. n. 32 del 26/02/2018 e dal Comune di Vogogna con D.G.C. n. 17 del 16/02/2018;

relativamente agli interventi sul rio del Ponte in comune di Premosello Chiovenda, con nota prot. n. 12055 del 28/05/2018, ns. prot. n. 24163 del 28/05/2018, il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e D.G.R. n. 13725/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 2074/2011, in quanto corso d'acqua oggetto di gestione ittica;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in argomento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire i lavori di

sistemazione idraulica del Rio del Ponte in Comune di Premosello Chiovenda (VB), del Rio Castella e del Rio Crer in Comune di Vogogna (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 16/04/2018, ns. prot. n. 17869, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- per quanto riguarda i lavori sul rio del Ponte in Comune di Premosello Chiovenda, in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-13725 del 29 Marzo 2010 e in particolare quanto riportato nel parere prot. n. 12055 del 28/05/2018, ns. prot. n. 24163 del 28/05/2018 del IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geol. Ing. Mauro Spanò

Il funzionario
Ing. Andrea Moroni